



# COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

## REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO

ORDINANZA N. 000020 DEL 19.05.2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE PER LE SOLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E PER LE IMPRESE AGRICOLE.**

### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019».

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visti:**

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

⑩ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

⑩ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- ⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- ⑩ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “ Disposizioni attuative del decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misura urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

#### **Viste, inoltre:**

- ⑩ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- ⑩ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;
- ⑩ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;
- ⑩ l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 50 del 30 aprile 2020 recante «Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri»;
- ⑩ l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020 recante «Emergenza COVID 19- Norme per il rientro di corregionali da altre regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro associazioni di persone all'aperto – ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- ⑩ l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 56 del 6 maggio 2020 recante «Emergenza COVID 19- Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper»;
- ⑩ l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 recante «Emergenza COVID 19- Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.

#### **Rilevato che**

- lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì mattina nel Comune di Moscufo è stato sospeso a partire dal 9 marzo 2020, giusta ordinanza n. 6 del sottoscritto Sindaco, adottata ai sensi dell'articolo 50 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- i DPCM 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020, all'art. 1 comma 1, lett. z, dispone testualmente: “*sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro*”;
- le indicazioni del Ministero dell'Interno riportate sul sito istituzionale (<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>) consentono che *Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.*



# COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

- la citata disposizione O.P.G.R. n. 54 del 3 maggio 2020 al punto n. 4 lett. b dispone la riapertura dei mercati scoperti purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico – sanitaria e di sicurezza in essa indicate, a cura dei comuni competenti per territorio;
- l O.P.G.R n. 56 del 6 maggio 2020 al n. 9 ribadisce che le attività consentite nei mercati di cui l’ordinanza del presidente della Giunta regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 ( punti 4, 5 e 6) sono quelle dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli;;

## Dato atto

- che l’O.P.G.R.n. 59 del 14 maggio 2020 non sostituisce l’Ordinanza n. 56/2020, della quale si danno per richiamate le motivazioni, ma si affianca ad essa per esigenze di sintesi e maggiore chiarezza dietro sollecitazione della collettività e degli operatori del settore, prevedendo nell’allegato n. 9 il Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche ( mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);
- che l O.P.G.R n. 56 del 6 maggio 2020 al n.14 dispone che, ad integrazione di quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 con riferimento ai mercati coperti e scoperti, qualora, per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza non siano applicabili, ovvero non consentono una gestione funzionale delle aree mercatali, il Sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l’utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine ;

## Ritenuto necessario

- ✓ in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata all’evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata e proporzionata ad una graduale e non indiscriminata ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria;
- ✓ procedere ad una riapertura graduale del mercato settimanale precedendo che la ripresa delle attività sia scaglionata in base all’efficacia delle soluzioni organizzative adottate per garantire la sicurezza degli operatori economici e degli avventori;

**Ravvisato**, pertanto, ai fini di cui sopra:

- ✓ di disporre la ripresa della vendita al dettaglio di generi alimentari all’interno dell’area mercatale
- ✓ di revocare in parte ( solo relativamente alla vendita di generi alimentari) la precedente ordinanza n.6;

**Visto** l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, DLgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

## ORDINA

1. la revoca parziale ( solo relativamente alla vendita di generi alimentari) dell’ordinanza Sindacale n. 6 del 09.03.2020;
2. la riapertura del mercato settimanale da giovedì 21 maggio 2020, momentaneamente riservato ai soli operatori del settore alimentare e agli imprenditori agricoli;
3. la ricollocazione dei posteggi, al fine di garantire il distanziamento minimo previsto di mt. 2,50 tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato,
4. l’orario di apertura e chiusura per la cittadinanza dalle ore 8.00 alle 12.00, mentre gli operatori potranno accedere all’area mercatale dalle ore 7.00 e dovranno liberare gli spazi assegnati entro le ore 13.00;
5. l’area destinata al mercato sarà delimitata nel perimetro esterno con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

6. fino a salvo diverso provvedimento, possono partecipare al mercato solo i commercianti di generi alimentari e produttori agricoli già assegnatari di posteggio ( non è ammessa nuova spunta);
7. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2 si dovranno applicare le seguenti prescrizioni e misure specifiche:
  - gli addetti alle vendite e gli acquirenti hanno l'obbligo di transitare nelle aree mercatali con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
  - per ogni postazione di vendita non possono essere presenti più di due operatori commerciali;
  - per ogni postazione di vendita non possono essere presenti più di n. 2 (due) acquirenti;
  - al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito l'accesso nella area ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  - all'interno dell'area di mercato e i clienti in attesa di accesso all'area mercatale, devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ( 1 mt.),
  - è vietato qualsiasi tipo di assembramento;
  - i singoli operatori di mercato devono rispettare un distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita e delimitare di 1 metro l'area di vendita dall'utenza;
  - è vietata la somministrazione ed il consumo dei generi alimentari sul posto, nell'area mercatale e nelle immediate vicinanze;
  - è vietato per i clienti toccare la merce esposta che sarà consegnata direttamente dagli addetti alla vendita;
  - gli esercenti commerciali devono mettere a disposizione dei clienti idonei disinfettanti o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e /o guanti monouso;
  - è vietato sostare o intrattenersi davanti al banco una volta effettuati gli acquisti, onde evitare il rallentamento delle operazioni di vendita,
  - gli esercenti commerciali devono garantire le misure igienico sanitarie onde evitare la commistione tra l'attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita e l'attività di gestione della cassa;
  - alla chiusura del mercato, tutti gli operatori sono obbligati a ripulire la propria area di vendita da tutto il materiale di risulta generato durante lo svolgimento del mercato, collocandoli in raccoglitori chiusi;
8. gli esercenti l'attività di vendita devono provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni contenute nei punti precedenti e saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell'attività in corso;

### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

### **DISPONE**

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Moscufo;
2. La trasmissione di copia a:
  - ⑩ Prefetto della Provincia di Pescara
  - ⑩ Servizio di Polizia Municipale
  - ⑩ Comando Carabinieri

**IL SINDACO**  
*f.to Claudio de Collibus*